

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

3.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MARZO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EMANUELE BASILE

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Fragalà Vincenzo (gruppo alleanza nazionale)	12
Senatori Laforgia ed altri: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (<i>Approvata dal Senato</i>) (1632)	11	Simonelli Vincenzo (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i>	11
Basile Emanuele, <i>Presidente</i>	11, 12	Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	12
Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia)	12	Sostituzioni:	
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo)	12	Basile Emanuele, <i>Presidente</i>	11
		Votazione nominale:	
		Basile Emanuele, <i>Presidente</i>	13

La seduta comincia alle 12,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Anedda, Di Lello Finuoli, Giulietti, Grasso, Li Calzi, Marino Giovanni, Neri, Pace, Pasetto, Scozzari, Simeone e Taradash sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Buccellato, Cornacchione Milella, Calvanese, Torre, Floresta, Ozza, Agostinacchio, Mignone, Conti Giulio, Danieli, Scalisi e Dotti.

Discussione della proposta di legge senatori Laforgia ed altri: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (Approvata dal Senato) (1632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Laforgia, Pinto, Carpenedo, Ellero, Rosso, Bertoni, Pellegrino, Loreto, De Luca, Crescenzo, Surian, Belloni, Morando, Preioni, Bucciero, Russo, Diana, Fabris, Palumbo, Tripodi, Guarra, Becchelli e Imposimato: « Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori », già approvata dal Senato nella seduta del 15 novembre 1994.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Simonelli ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO SIMONELLI, *Relatore*. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, desidero ricordare che la legge n. 392 del 1991 regola la materia dell'edilizia penitenziaria attribuendo ai comuni l'edificazione, l'amministrazione e la manutenzione dei palazzi di giustizia, con contributi da parte dello Stato. Alcuni locali degli edifici giudiziari possono essere destinati a sede degli uffici dei consigli degli ordini degli avvocati e procuratori, dietro corresponsione di un canone. Da tempo si discute se questa possibilità debba essere tradotta in obbligo e se sia giusto imporre il pagamento del canone ai suddetti consigli. Di fatto, si è creata una situazione precaria, con l'assunzione di decisioni differenti, da parte dei diversi uffici giudiziari, in merito all'assegnazione dei locali ai consigli degli ordini. Ciò è fonte di ingiustizia nella misura in cui non si valorizza adeguatamente la correlazione tra funzioni dei consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori e funzione di giustizia.

La proposta di legge in esame, che è già stata approvata dal Senato ed ha precedenti nelle passate legislature, regola in modo più limpido la materia, prevedendo l'obbligo — e non la facoltà — di assegnare ai consigli degli ordini alcuni locali negli edifici giudiziari, affidando la valutazione dell'idoneità e del numero dei locali necessari ad un'apposita commissione, ovvero congiuntamente al capo dell'ufficio giudiziario ed al presidente del consiglio dell'ordine ed eliminando l'obbligo del canone a carico dei consigli degli ordini, sui quali continuano a gravare solo le spese di illuminazione, riscaldamento e così via. I comuni vengono compensati della perdita

del canone attraverso contributi corrisposti dallo Stato.

Infine, l'articolo 4 del provvedimento detta una norma transitoria sull'entità del canone a carico dei consigli degli ordini da corrispondere con riferimento al periodo che giunge fino al 31 dicembre 1994.

Ricordo che la proposta di legge in esame è stata approvata, al Senato, da parte di tutti i gruppi parlamentari ed invito i componenti la Commissione ad esprimere una posizione altrettanto favorevole, consentendo anche un rapido svolgimento dell'iter di approvazione, allo scopo di rendere giustizia, dopo tanto tempo, ai consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo riconosce le esigenze che con la proposta di legge in esame si intende tutelare e ne raccomanda l'approvazione nel testo trasmesso dal Senato.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Intervengo rapidissimamente per manifestare il consenso del mio gruppo sulla proposta di legge in esame, preannunciando il nostro voto favorevole.

VINCENZO FRAGALÀ. Condivido l'esigenza, sottolineata dal relatore, di accelerare l'iter del provvedimento: a tale scopo, mi limito ad annunciare il voto favorevole del mio gruppo in proposito.

RAFFAELE DELLA VALLE. Anche il gruppo di forza Italia condivide lo spirito della proposta di legge e riconosce l'esigenza di accelerare al massimo l'iter della sua approvazione. Preannuncio quindi il voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 1632, come approvata dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del Consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.

2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il Presidente del Consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

(È approvato).

ART. 2.

1. Per i locali destinati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1° gennaio 1995 ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico dei Consigli dell'Ordine.

(È approvato).

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 738 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

1. Fino al 31 dicembre 1994 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori è soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Laforgia ed altri: « Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori » (*Approvata dal Senato*) (1632):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato sì	29

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agostinacchio, Basile, Bongiorno, Bonito, Borghezio, Buccellato, Calvanese, Cerullo, Cesetti, Carlo Conti, Giulio Conti, Cornacchione Milella, Danieli, Della Valle, Dotti, Finocchiaro Fidelbo, Floresta, Fragalà, Grimaldi, La Grua, Mignone, Ozza, Porcari, Saraceni, Scalisi, Scermino, Simonelli, Torre e Viale.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 22 marzo 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

